

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO**

**SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Denominazione:** AGRILEASING - Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane - S.p.A.

**Sede Legale e Direzione Generale:** Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA

**Capitale sociale:** Euro 374.564.250,50 interamente versato

**Numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale:** 02820100580

**Numero Repertorio Economico Amministrativo:** 417224

**Partita IVA:** n. 01122141003

**Sito internet:** www.agrileasing.it

**Indirizzo di posta elettronica:** infoagri@agrileasing.it

**Numero di fax:** 06.72078409

**Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia:** 5405

**Codice ABI:** 3123.7 **Codice CAB:** 03200

**Gruppo Bancario di appartenenza:** Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586

**Le richieste di informazioni relative alla concessione del credito di firma e alla conclusione del relativo contratto possono essere effettuate telefonando al numero 06.72071 oppure all' 800-525454**

**SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

**Dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente**

**Nome e Cognome**

**Indirizzo**

**Telefono**

**E-mail**

**Qualifica del soggetto convenzionato**

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

**Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.**

**SEZIONE 2 – CHE COSA E' IL CREDITO DI FIRMA**

Con il credito di firma la Banca rilascia in favore di un soggetto beneficiario, in qualità di creditore garantito, una fideiussione o altra garanzia personale, anche a prima richiesta, con la quale viene garantito l'adempimento di un'obbligazione contratta dal Cliente e/o da un soggetto terzo, in qualità debitori principali.

La Banca ha il diritto di surrogarsi nei diritti e nei privilegi del creditore garantito se ha adempiuto l'obbligazione garantita a causa dell'inadempimento dei debitori principali.

Il credito di firma può essere richiesto da imprese appartenenti a tutti i settori (ad es. industriale, edilizio, commerciale, turistico-alberghiero, navale, artigiano, agrario e di servizio) per il rilascio di garanzie, anche a prima richiesta, riguardanti obbligazioni da adempiersi in Italia.

Il credito di firma può:

- avere una durata a breve, medio e lungo termine, di norma correlata alla durata dell'obbligazione garantita;

- essere assistito da garanzie reali (ad es.: pegno, ipoteca) o personali (ad es.: fideiussioni, lettere di patronage) costituite in favore della Banca dal Cliente o da un soggetto terzo. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sui rischi tipici delle garanzie che devono essere rilasciate dai debitori garantiti si rinvia ai relativi fogli informativi.

**RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE**

**A) Escussione della garanzia prestata dal Cliente e/o dal soggetto garantito:**

la Banca che ha adempiuto l'obbligazione garantita a causa dell'inadempimento dei debitori principali può esercitare nei confronti questi ultimi il proprio diritto di regresso ed escutere le garanzie rilasciate dagli stessi.

Con l'escussione la Banca richiede ai debitori principali di ricevere quanto dalla stessa corrisposto al creditore garantito a seguito dell'escussione della fideiussione o di altra garanzia personale rilasciata con il credito di firma.

**B) Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche:**

la Banca nel corso della durata contrattuale può variare in senso sfavorevole le spese e le commissioni connesse al credito di firma solo se sussiste un giustificato motivo (articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario – Decreto Legislativo 385/93). La Banca deve comunicare al Cliente le citate variazioni con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, evidenziando le formula "proposta di modifica unilaterale del contratto. Il Cliente entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca potrà recedere senza spese dal contratto e, in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto, la Banca applicherà le condizioni comunicate.

**SEZIONE 3 – PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Spese per la stipula del contratto</b>                 | Spese di istruttoria                                      | 1% dell'importo di cui la banca garantisce il pagamento, con un minimo di € 400,00                    |
|   | Spese di informativa precontrattuale                      | € 10,00   |
|   | Spese notarili per estratti o procure                     | € 100,00  |
| <b>Spese per la gestione del contratto</b>                | Spese di certificazione per revisori di conti del cliente | € 150,00  |
|   | Spese per attestazione di sussistenza di credito          | € 100,00  |
|   | Spese per revisione periodica (almeno annuale)            | 1% dell'importo di cui la banca garantisce il pagamento, con un minimo di € 400,00                    |
| <b>Commissione annuale per il rilascio della garanzia</b> |   | massimo 3,20 % dell'importo garantito con un minimo di €. 600,00                                      |
| <b>Tasso annuo massimo per interessi di mora</b>          |   | tasso contrattuale maggiorato di 4 punti percentuali per anno, comunque nei limiti della Legge 108/96 |

- **Imposta di bollo: a carico del cliente, secondo la normativa vigente**
- **Imposte e tasse presenti e future come previste per legge: quelle previste dalle disposizioni legislative attualmente vigenti**

**SEZIONE 4 – RECLAMI E TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO**

**Reclami:**

Per contestare un comportamento o un'omissione della Banca, il Cliente può presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R, inviandola **all'Ufficio Reclami della Banca stessa, in via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica Ufficio.Reclami@agrileasing.it**. La Banca deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 30 giorni non ha ricevuto risposta dallo stesso può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso. La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul sito [www.agrileasing.it](http://www.agrileasing.it) nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato Reclamo alla Banca.

In alternativa a quanto sopra, ovvero se il Cliente e non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o della decisione dell'ABF, ovvero per le controversie che non possono essere trattate dall'ABF, **ciascuna parte può rivolgersi ad un organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, iscritto nel registro degli Organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia**. Il contratto può prevedere che detto organismo sia stabilito nel Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma. Le parti stabiliscono inoltre che il procedimento di mediazione si svolgerà in Roma. La Banca e il Cliente potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 10 giorni lavorativi**

**SEZIONE 5 – LEGENDA**

|  |   |
|--|---|
| <b>COMMISSIONE SU CREDITO DI FIRMA</b> | commissione anticipata per anno o frazione, dovuta dal Cliente alla Banca quale corrispettivo del rilascio della garanzia, calcolata sull'ammontare massimo della garanzia medesima, per il periodo compreso tra la data di prestazione e la data di restituzione dell'atto originale di fideiussione o, in alternativa, la data d'acquisizione di dichiarazione liberatoria rilasciata dal creditore |
| <b>DEBITORE PRINCIPALE</b>             | è il soggetto di cui la Banca garantisce l'adempimento  |
| <b>CREDITORE GARANTITO</b>             | è il soggetto beneficiario della garanzia rilasciata dalla Banca  |
| <b>EURIBOR</b>                         | l'Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate  |
| <b>GARANTE</b>                         | è la Banca che rilascia la garanzia personale richiesta   |
| <b>GARANZIA A PRIMA RICHIESTA</b>      | la Banca in sede di escussione, provvede a pagare senza eccezione alcuna, entro un breve termine concordato, anche in caso di opposizione del debitore principale   |

**FOGLIO INFORMATIVO  
PER OPERAZIONI DI CREDITO  
DI FIRMA ALLE IMPRESE DA RILASCIARE SU ITALIA**

|  |  |
|--|--|
| <b>INFORMAZIONE PRE-CONTRATTUALE</b>             | copia del testo contrattuale che il Cliente può richiedere alla Banca prima della conclusione del contratto; non impegna la Banca e il Cliente alla stipula del contratto medesimo   |
| <b>INTERESSE DI MORA</b>                         | rappresenta il maggior tasso da applicare alle somme pagate tardivamente   |
| <b>REGRESSO</b>                                  | è il diritto che ha la Banca di agire nei confronti del debitore principale e di eventuali garanti, quando ha pagato quanto dovuto in base all'escussione della garanzia di firma rilasciata   |
| <b>SPESE ISTRUTTORIA</b>                         | spese per le indagini e le analisi espletate dalla Banca volte a determinare la concedibilità e/o la revisione di un fido  |
| <b>SURROGA</b>                                   | è il diritto che ha la Banca di rivalersi sui diritti, privilegi e garanzie che il creditore ha nei confronti del debitore principale, quando ha pagato tutto quanto dovuto a seguito dell'escussione della garanzia di firma rilasciata |
| <b>TASSO ANNUO MASSIMO PER INTERESSI DI MORA</b> | tasso annuo con capitalizzazione trimestrale calcolato sulle somme pagate dalla banca in esecuzione del contratto di fideiussione e non rimborsate dal cliente. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni  |

**SEZIONE 1 – ADDENDUM  
INFORMAZIONI ULTERIORI DELLA BANCA CONVENZIONATA**

**CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ  
Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.**

Sede legale in CANTÙ – Corso Unità d'Italia 11  
Telefono 031.719.111 – Fax 031.711.550

E-Mail [info@cracantu.it](mailto:info@cracantu.it) – Sito internet [www.cracantu.it](http://www.cracantu.it)

Codice Fiscale-Partita IVA-Registro Imprese di Como n. 0019695 013 3

Repertorio Economico Amministrativo n. 43395 Como

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n 719 – Cod. ABI 08430

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative n. A165516

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo